



Foglio illustrativo per l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi

Lo scopo principale dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi è quello, di comunicare chiaramente e in modo inequivocabile ad un consumente interessato, quanto deve pagare per un prodotto o per un servizio. In pratica questo vuol dire, che su tutta la merce offerta in un negozio o nelle loro esposizioni (vetrine, bacheche in diretta vicinanza) deve essere scritto il prezzo finale da pagare dall'acquirente, il quale contiene tutti i contributi pubblici (in particolare l'IVA). Questo vale a senso anche per i prezzi di servizi. Le norme applicate in quest'aspetto sono regolate principalmente nell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP). Questo foglio illustrativo serve come informazione per gl'offerenti coinvolti nelle norme dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi.

I. Principi dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Quali sono gli obiettivi dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi?

- Garantire la trasparenza dei prezzi
- Consentire confronti di prezzi
- Evitare indicazioni dei prezzi che inducono in errore

Cosa comprende l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi?

L'indicazione del effettivo prezzo da pagare incl. l'imposta sul valore aggiunto ed ulteriori contributi. Questo vale per:

- l'offerta di varie la merce nel negozio, nella vetrina, su bancarelle di fiera o di mercato, in edicola ecc.
- l'offerta di determinati servizi (saloni da parrucchiere, ristoranti, lavanderie chimiche alberghi, impianti sportivi, taxi, noleggi di veicoli, banche, telecomunicazioni, offerenti di viaggi "tutto compreso" ecc.)

- la pubblicità per varie merce e servizi (p.e. in giornali, prospetti, cataloghi, alla radio, in televisione, su teletext, su internet), a condizione che l'annuncio menzioni il prezzo
- negozi giuridici analoghi alla compera (p.e. leasing, pagamento a rate e nolo-vendita)

Il modo in cui i prezzi devono essere indicati, dipende dal tipo dell'offerta:

- I prezzi devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima. Questo può avvenire tramite iscrizione, stampa, etichetta o cartellino. In situazioni particolari come anche per i servizi sottomessi: Affisso di listini prezzo, la presentazione di cataloghi, indicazione sullo scaffale

- Per la merce misurabile sono da indicare sia i prezzi al minuto come anche prezzi di quantità e i prezzi base.

Come prezzo base vale il prezzo unitario quello determinante il prezzo al minuto per litro, chilogrammo, metri, metri quadrati, metri cubo o per multiplo o sottomultiplo di tali unità (p.e. Fr.5.-/ chilo)

- Se la pubblicità menzione dei prezzi, la merce (secondo la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche) o il genere della prestazione di servizio, deve essere circoscritta.
- Per l'indicazione dei prezzi comparativi e le riduzioni di prezzo valgono norme limitate (vedi i dettagli nella guida della SECO)

Chi è tenuto a osservare le disposizioni sull'indicazione dei prezzi?

- Il commercio al dettaglio comprese le panetterie, le macellerie, i fiorai, gli orticoltori ecc.
- I rami del settore dei servizi, quali il settore alberghiero e ristoranti, i saloni da parrucchiere, i taxi, le autorimesse, le lavanderie chimiche, i centri ricreativi di cultura fisica o sportivi, gli istituti di bellezza, i laboratori fotografici, il noleggio di veicoli o di altri apparecchi, i parcheggi di autovetture, le banche, organizzatori di corsi telecomunicazioni, servizi inerenti alla prenotazione di viaggi "tutto compreso" ecc.
- Tutti coloro che fanno pubblicità e propongono merci o servizi con l'indicazione di un prezzo

Il dovere della corretta indicazione dei prezzi e della corretta pubblicità secondo l'OIP incombe per ogni genere di affare la dirigente persona. Questo è il proprietario di negozio o una persona incaricata con la gestione di una filiale.

II. L'ufficio competente

Mentre a livello federale é la Segreteria di Stato dell'economia SECO che si occupa dell'applicazione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, a livello cantonale é l'Ufficio per

l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) che è addetta all'esecuzione dell'OIP. L'addetta autorità comunale è di solito la polizia urbana.

III. Esecuzione dell'OIP in pratica nei Grigioni / il procedimento

1. L'accertamento di un'infrazione delle norme dell'OIP

Dopo che l'autorità comunale addetta in occasione di un controllo effettuato su indicazione da parte di terzi è stata informata riguardante ad una probabile infrazione delle norme dell'OIP, l'offerente fallibile viene informato in merito alle relative norme legali. Successivamente gli viene dato un termine, entro il quale deve applicare i miglioramenti necessari. In un secondo tempo si devono essere effettuati ulteriori controlli. Occasionalmente arrivano delle segnalazioni anche in merito a probabili infrazioni direttamente all'UCIAML. Questi di regola vengono trattati direttamente da parte del posto cantonale di controllo di prezzi con informazione al comune coinvolto.

2. Informazione all'UCIAML

Se un offerente non corregge nei termini stabiliti un difetto sollecitato dall'autorità comunale, quest'ultima informa l'Ufficio giuridico dell'UCIAML del caso. Se si tratta specialmente d'infrazioni nei media (p.e. pubblicità in giornali quotidiani, internet ecc.), le quali riguardano il Cantone dei Grigioni, il posto cantonale del controllo dei prezzi interviene, o da parte dell'ufficio stesso, o in base a indicazioni concrete da parte di consumatori.

3. Presa di contatto con il riguardante

Dopo la segnalazione ricevuta, l'UCIAML contatta per iscritto il riguardato. Gli spiega il necessario e gli da soto pena un'ultimo termine per il miglioramento.

4. Denuncia di reato presso l'Ufficio circoscrizionale

Se non subentra un miglioramento, l'UCIAML sporge denuncia di reato presso l'Ufficio di circoscrizione al posto dell'accaduto.

5. Il procedimento dell'avviso di contravvenzione

La corrispondente presidentessa di circoscrizione ossia il presidente di circoscrizione conduce ora l'istruttoria e valuta il reato nel procedimento dell'avviso di contravvenzione secondo il Codice di procedura penale del cantone Grigione (art. 43 cpv. 1 lett. b in abbinamento con art. 49 cpv. 1 lett. b e art. 170 ff. LGP; BR 350.000). Un'infrazione del obbligo sull'indicazione dei prezzi viene punita con con una multa fino a Fr. 20'000.– (art. 24 LCSI)

IV. Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni in merito all'OIP le riceve su sui seguenti siti internet:

- <http://www.seco.admin.ch> → „temi“ → „Soggetti speciali“ → „L'indicazione dei prezzi“
- <http://www.kiga.gr.ch> → „Temi/progetti“ → „Indicazione dei prezzi“

Inoltre esiste un'ampia e facilmente comprensibile „Guida pratica” per Ordinanza sull'indicazione dei prezzi – provveduta dalla SECO, la quale si può ricevere:

- in formato PDF, da scaricare gratuitamente dai siti sopra menzionati
- in formato carta, dal sotto scritto indirizzo dell'ufficio giuridico del UCIAML Grigioni

Informazioni relative all'OIP sono fornite dai seguenti organi:

Segreteria di Stato dell'economia, SECO

Settore Diritto
Effingerstrasse 1
3003 Berna
Tel.: 031 322 77 70
Fax.: 031 324 09 56
E-Mail: pbv-oip@seco.admin.ch

Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML)

UCIAML Ufficio giuridico
Grabenstrasse 9
7000 Coira
Tel.: 081 257 30 70
Fax.: 081 257 21 73
E-Mail: gianreto.caduff@kiga.gr.ch

Basi legali:

Legge federale (<http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html>):

- Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241), in particolare art. 16 – 20 OIP come anche art. 24 OIP
- Ordinanza del 11 dicembre 1978 dell'indicazione dei prezzi (l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi; OIP, R 942.211)

Norme legali cantonali (<http://www.gr-lex.gr.ch> → (Collezione sistematica dei Grigioni)

- Ordinanza d'esecuzione della legge federale contro la concorrenza (OLCSI; BR 320.100)
- Appendice 1 cifra I. 1 A. c. ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA; BR 170.310)

Coira, gennaio 2010/CA